

CIRCOLARE COVID19 DEL 13 FEBBRAIO 2021

Disposizioni vigenti a partire dal 14 febbraio 2021

LIGURIA IN ZONA ARANCIONE

DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI ITALIANE PROROGATO FINO AL 25 FEBBRAIO.

Il nuovo Decreto Legge del 12 Febbraio 2021 stabilisce che nel periodo compreso tra il 16 febbraio e il 25 febbraio inclusi è vietato in tutt'Italia (indipendentemente dalla classificazione delle Regioni in zone bianche, gialle, arancioni o rosse) ogni spostamento in entrata o in uscita tra i territori delle Regioni italiane e delle province autonome fatto salva la possibilità di spostarsi solo per i seguenti motivi: **comprovate esigenze di lavoro; situazioni di necessità; motivi di salute.**

E' comunque consentito il rientro, in tutto il periodo suddetto e in tutti i territori regionali a prescindere dalla loro classificazione in zone di rischio, alla propria residenza, abitazione o domicilio.

LIGURIA ZONA ARANCIONE DAL 14 GENNAIO LE NORME DI NOSTRO INTERESSE.

Ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 febbraio 2021 che colloca a **partire dal giorno 14 febbraio incluso fino, al momento, al giorno 28 febbraio** tutto il territorio della Regione Liguria in zona Arancione **si applicano in tutta la Regione, per quanto di nostro interesse, le seguenti norme :**

- **Attività Ricettiva.**

L'attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia (non essendo in tal senso intervenute novità si può continuare ad agire come si è fatto fino ad oggi!)

- **Possibilità di spostamento:**

1. **DIVIETO DI SPOSTAMENTO**, in entrata e in uscita, **DAL TERRITORIO DELLA LIGURIA** con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di lavoro; motivi di salute; situazioni di necessità; svolgimento della didattica scolastica in presenza ove consentita.

E' comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.

2. **DIVIETO DI SPOSTAMENTO**, con mezzi pubblici o privati, **IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE** con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di lavoro o di studio; motivi di salute; situazioni di necessità; svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione.

3. *E' consentito all'interno del proprio comune spostarsi una sola volta al giorno, nell'arco di tempo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, verso una sola altra abitazione privata abitata diversa da quella in cui vive chi si sposta nel limite di due persone più i minori di anni 14 sui cui si esercita la potestà genitoriale, di chi si sposta, e le persone disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta.* E' comunque consentito (all'interno del territorio regionale) lo spostamento da comuni con

popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30Km dai confini comunali con divieto in ogni caso di spostamento verso i comuni capoluogo di provincia.

Questo significa che a partire dal 14 febbraio (e per il momento fino al 28 febbraio) non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d'Italia inclusi i comuni della Liguria

- **Attività di somministrazione di alimenti e bevande(ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):**

Le Attività di somministrazione a partire dal 14 febbraio sono sospese.

E' consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3(bar e altri servizi simili senza cucina) e 47.25(commercio al dettaglio in esercizi specializzati) l'attività di asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze, è consentita soltanto fino alle ore 18.00.

Le attività di somministrazione(ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

- **Attività commerciali:**

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l'esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.

- **Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro** tra persone non conviventi.
- **Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina** in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.
- **Coprifuoco:**

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

- Comprovate esigenze lavorative;
- Situazioni di necessità;
- Motivi di salute.

- ***Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze*** per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti (come lo sono tutte le strutture ricettive!)
- ***Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all'ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse*** contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- ***Sono sospese le attività*** di:
 - Parchi tematici e divertimento;
 - Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;
 - Centri culturali, ricreativi e sociali;
 - Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;
 - Teatri, cinema e sale concerto;
 - Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
 - Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;
 - Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;
 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche comunque denominate;
- ***Sono vietate:***
 - **Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all'aperto**, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)
 - Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.
- ***A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale***, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un ***coefficiente di riempimento non superiore al 50%***.